

Chioggia 5 febbraio 2007
A tutte le aziende associate
loro indirizzi

A
S
C
O
M

I
N
F
O
R
M
A

FINANZIARIA 2007 UN CAOS DI NORME

Il giorno **13 Febbraio ore 20.30 presso Hotel Sole** Viale Mediterraneo 9 a Sottomarina, Ascom Chioggia organizza un importante convegno dove si parlerà della Manovra Finanziaria 2007 con relatore dott. Giovanni Fiore esperto di materia fiscale e noto pubblicitista. A tutti gli intervenuti sarà consegnato un opuscolo con le novità principali della Finanziaria che interessano in particolare le imprese. Invitiamo ad intervenire certi che gli argomenti affrontati meritano attenzione saranno di sicuro interesse.



Corsi di Formazione Finanziati



Ascom Confcommercio organizza per i mesi di febbraio, marzo ed aprile corsi di formazione finanziati dal fondo sociale europeo che permettono agli occupati, titolari di aziende e dipendenti, percorsi formativi inerenti alla propria attività con lo scopo di acquisire strumenti utili alla crescita dell'impresa. I corsi sono a costo zero, interamente finanziati, con obbligo di frequenza del 70% delle ore. **In allegato un volantino in cui sono evidenziati i**

percorsi formativi.

Inoltre per le aziende di medie dimensioni, con almeno cinque persone che hanno interesse nella formazione, è possibile studiare dei percorsi formativi a hoc che tengono conto delle esigenze specifiche e possono essere svolti direttamente in azienda. Per coloro che sono interessati a questa tipologia di offerta chiediamo cortesemente di contattare la segreteria dell'Ascom.

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER MANCATA EMISSIONE DEGLI SCONTRINI/RICEVUTE FISCALI: I RECENTI CHIARIMENTI

Il Decreto collegato alla Finanziaria 2007 ha modificato la disciplina concernente la sanzione accessoria di **sospensione dell'attività** in caso di:

- **mancata emissione degli scontrini/ricevute fiscali;**
- **emissione con corrispettivi inferiori a quelli reali.**

La sanzione si aggiunge a quella principale prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 pari al 100% dell'IVA corrispondente all'importo non documentato, **con un minimo di € 516,46.**

Dalle modifiche è conseguito l'effetto d'inasprimento della sanzione, non tanto dal punto di vista dell'entità della stessa (la cui durata è stata di fatto ridotta) quanto per la "semplificazione" dei presupposti e lo "snellimento" del procedimento d'irrogazione.

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Il nuovo comma 2, del citato art. 12, D.Lgs. n. 471/97 stabilisce ora che:

*"Qualora siano state **contestate** ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni** dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da tre giorni ad un mese**. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è **immediatamente esecutivo**. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo **da un mese a sei mesi**".*

Oggi è sufficiente la **contestazione** delle 3 violazioni nel quinquennio, ossia la semplice notifica del relativo atto.

In particolare, rispetto alla disciplina previgente:

- è stato **eliminato il presupposto del definitivo accertamento delle 3 violazioni.**

Di conseguenza, è possibile che sia disposta la sospensione dell'attività *"indipendentemente dal decorso dei termini per l'impugnazione dell'atto"*

- **Non è più richiesto** che le 3 violazioni siano **accertate in tempi diversi.**

Da ciò discende *"l'autorità competente può, oggi, disporre la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima anche nel caso in cui le tre violazioni siano **contestate unitariamente**"*

Da quanto sopra si evince, pertanto, che la sospensione dell'attività può essere disposta anche a seguito di **un solo atto di contestazione** riferito a 3 violazioni di mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale constatate **nello stesso giorno**

ENTITÀ DELLA SANZIONE

Rispetto alla disciplina previgente il periodo di sospensione dell'attività è stato **ridotto (da 3 giorni ad 1 mese,** anziché da 15 giorni a 2 mesi).

La pena è **aggravata**, con sospensione dell'attività **da 1 mese a 6 mesi**, se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione **supera € 50.000.**

PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

La nuova disciplina prevede che il provvedimento di sospensione dell'attività è **immediatamente esecutivo.**

Il soggetto interessato potrà comunque, in sede di eventuale impugnazione del provvedimento di sospensione, richiedere alla Commissione la "sospensione" del provvedimento stesso.

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che il provvedimento di sospensione dell'attività, disposto dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, va **notificato, a pena di decadenza, entro 6 mesi** da quando è contestata la terza violazione.